

STATUTO

FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESCARA PE VIA TIBURTINA 30

Numero REA: PE - 134393

Codice fiscale: 01857850687

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2016 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

PARTE I

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Articolo 1

È costituita un'impresa sociale in forma di società a responsabilità limitata avente la denominazione: **"FOCUS S.r.l. Impresa Sociale"**

(di seguito, la **"Società"**). Essa eserciterà in via stabile e principale un'attività economica al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale diretta a realizzare finalità di interesse generale e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 24.03.2006 n. 155.

Articolo 2

1. La Società ha sede nel comune di Pescara all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese.

2. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali, ad esempio, succursali e filiali) ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Compete invece ai soci decidere l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3

La durata della Società è fissata sino al 31/12/2060 e potrà essere prorogata o anticipata mediante apposita delibera dell'assemblea.

PARTE II

Oggetto sociale

Articolo 4

	La Società, che non ha scopo di lucro, ha per oggetto lo svolgimento	
	delle seguenti attività rientranti fra quelle previste dall'articolo 2 del cita-	
	to D.Lgs. n. 155/2006:	
	(i) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28	
	marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione	
	delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle	
	prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;	
	(ii) formazione universitaria e post-universitaria;	
	(iii) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della di-	
	spersione scolastica ed al successo scolastico e formativo. Il	
	conseguimento di finalità formative ed erogazione servizi educa-	
	tivi destinati all'istruzione e formazione di giovani fino a 18 (di-	
	ciotto) anni rientranti nelle macro tipologie formative previste dal-	
	le leggi vigenti quali: obbligo formativo/obbligo di istruzione;	
	(iv) ricerca ed erogazione di servizi culturali;	
	(v) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.	
	328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema inte-	
	grato di interventi e servizi sociali;	
	(vi) servizi strumentali alle imprese sociali, di cui all'art. 2, primo	
	comma, lett. m), del Decreto Legislativo del 24 marzo 2006, n.	
	155;	
	(vii) la realizzazione e gestione, in Italia e all'estero, di attività di for-	
	mazione, orientamento, progettazione, qualificazione, riqualifica-	
	zione, aggiornamento e perfezionamento professionale, a favo-	
	re di cittadini, lavoratori pubblici e privati, apprendisti, lavoratori	

	studenti, nonché a favore di giovani e adulti inoccupati, disoccu-	
	pati, disabili, immigrati e categorie svantaggiate in genere, an-	
	che finanziata da istituzioni ed enti locali, pubbliche e/o privati,	
	nazionale e internazionali, ministeri italiani ed esteri, Commissio-	
	ne Europea;	
	(viii) la progettazione, la promozione, l'organizzazione e lo svolgi-	
	mento di attività formative, professionali, culturali e sociali per la-	
	voratori e non, italiani ed esteri, migranti e/o emigrati in Italia e	
	all'estero;	
	(ix) la realizzazione di attività di istruzione e di educazione popolare	
	a favore dei giovani e degli adulti, in conformità alla legge ed in	
	attuazione dei contratti collettivi di lavoro;	
	(x) lo svolgimento di attività di informazione e di sensibilizzazione	
	ai problemi socio-economici e del mercato del lavoro nonché di	
	orientamento per le scelte professionali e di raccordo tra doman-	
	da e offerta di lavoro;	
	(xi) la realizzazione di percorsi formativi di periodico aggiornamento	
	del proprio personale direttivo, docente e degli operatori tecnici	
	e amministrativi;	
	(xii) la realizzazione di attività di preparazione ad esami scolastici e	
	concorsi a favore dei lavoratori occupati e non; la realizzazione	
	diretta od in collaborazione con Istituzioni ed Enti sia pubblici	
	che privati, nazionali ed internazionali, e, tra gli altri, con la Re-	
	gione Abruzzo ed altri Enti locali di attività di ricerca, di studio,	
	di sperimentazione e di assistenza tecnica e scientifica in armo-	

		nia con i propri scopi; attività di analisi del mercato del lavoro; la
		cura dell'elaborazione, pubblicazione e diffusione di documenta-
		zioni, studi e ricerche, materiale didattico e formativo;
	(xiii)	attività di formazione continua in medicina (ECM) nei confronti
		di dipendenti e di personale medico in genere, soggetti alla nor-
		mativa ECM, mediante l'organizzazione, la gestione e l'ammini-
		strazione di convegni, seminari, corsi, eventi formativi e tutto
		quanto ricomprende sia l'aggiornamento professionale dei medi-
		ci cioè le attività dirette ad adeguare per tutto l'arco della vita
		professionale le loro conoscenze professionali, sia la formazio-
		ne permanente cioè le attività finalizzate a migliorare le compe-
		tenze e le abilità cliniche, tecniche manageriali e i comportamen-
		ti degli operatori sanitari in linea con il progresso scientifico e
		tecnologico;
	(xiv)	la promozione, l'organizzazione e la partecipazione a studi, con-
		vegni, dibattiti ed inchieste in materia economica e sociale,
		sull'organizzazione del lavoro e sulle professionalità e, comun-
		que, sui problemi che si connettono anche indirettamente alla
		formazione professionale, sociale e culturale dei lavoratori occu-
		pati e non;
	(xv)	l'elaborazione, la pubblicazione e la diffusione di documentazio-
		ni, studi e ricerche e materiale didattico-formativo;
	(xvi)	l'accompagnamento al lavoro in sinergia con centri per l'impiego
		ed Agenzie di lavoro interinale;
	(xvii)	Servizi di consulenza e organizzazione nella gestione, svilup-

	po marketing, distribuzione e logistica, nella ricerca e sviluppo,	
	nell'organizzazione amministrativa-contabile, nel personale,	
	compresa la formazione professionale;	
	(xviii) Servizi di consulenza tecnico-economica: studi e pianificazione;	
	progettazione; assistenza ad acquisti ed appalti; servizi compu-	
	terizzati;	
	(xix) Servizi di pubblicità: campagne pubblicitarie e di comunicazio-	
	ne, anche istituzionale di Progetti finanziati da Enti pubblici e/o	
	locali; consulenza; organizzazione di convegni, meeting, confe-	
	renze, manifestazioni di ogni genere, presentazione di prodotti,	
	sfilate, fiere, mostre, cerimonie, spettacoli per manifestazioni	
	pubbliche e private, gestione globale; Nel settore grafico, edito-	
	riale e pubblicitario la società si occuperà di studi grafici, servizi	
	fotografici, campagne pubblicitarie, consulenze, marketing, pub-	
	bliche relazioni, organizzazione di fiere, mostre, manifestazioni	
	e congressi, gestire hostess, gadgets, cartellonistica ecc., ini-	
	ziative editoriali anche con carattere di periodicità;	
	(xx) servizi di informatica e connessi servizi di formazione professio-	
	nale: elaborazione dati; software; consulenza informatica, si-	
	stemi e metodologie di learning a distanza;	
	(xxi) Servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'in-	
	formazione utile all'impresa;	
	(xxii) Produzione TV; corporate image; advertising.	
	La società ha per oggetto, altresì, la revisione e l'organizzazione conta-	
	bile di aziende. la società può inoltre svolgere tutte le attività che le	

	norme vigenti prevedono possano essere eseguite da una società' di re-	
	visione (ivi inclusi il controllo contabile, la redazione di pareri, perizie,	
	valutazioni, indagini di natura contabile o amministrativa, anche su ri-	
	chiesta dell'autorità giudiziaria), nonché compiere tutti gli atti necessari	
	o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti delle norme	
	applicabili. La Società potrà svolgere le seguenti attività direttamente	
	connesse: organizzare congressi, convegni, seminari, eventi inerenti ai	
	temi oggetto delle finalità stesse; organizzare, anche con pubblici finan-	
	ziamenti progetti di ricerca per conto terzi; prestare servizi di collabora-	
	zione scientifica a persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e private,	
	per lo sviluppo di ogni iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità	
	dello studio e della ricerca e della formazione. Attività di consulenza ed	
	assistenza tecnica presso Enti Pubblici e Privati. Rientra nell'oggetto	
	sociale la produzione e l'elaborazione di progetti speciali e/o globali di	
	hardware e software, studio di mercato e sondaggi di opinione, servizi	
	di ingegneria integrata, digitalizzazioni di immagini, grafica computeriz-	
	zata. La società potrà: ricevere in noleggio gli impianti e le attrezzature	
	necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, nonché cedere	
	in noleggio i propri impianti e attrezzature. La società inoltre, in base al-	
	le direttive europee sulla certificazione ISO, potrà effettuare controlli e	
	certificazioni sulle materie previste dalle Direttive UE, sia per soggetti	
	pubblici che privati che esercitano attività sottoposti o da sottoporre a	
	certificazione di qualità, usando anche il metodo HACCP (Hazard Ana-	
	lysis Critical Control Points) ove previsto;	
	(xxiii) ai sensi del decreto legislativo 276/2003 e successive modifica-	

	zioni ed integrazioni, ha per oggetto:	
	- l'intermediazione, ovvero l'attivita' di mediazione tra domanda	
	ed offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo	
	dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva	
	tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; del-	
	la preselezione e costituzione della relativa banca dati; della pro-	
	mozione e gestione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavo-	
	ro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le	
	comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito	
	dell'attivita' di intermediazione; dell'orientamento professionale;	
	della progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizza-	
	te all inserimento lavorativo;	
	- la ricerca e selezione del personale ovvero: l'attivita' di consu-	
	lenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esi-	
	genza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazio-	
	ne di candidature idonee a ricoprire una o piu' posizioni lavorati-	
	ve in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico	
	della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzati-	
	vo dell organizzazione committente; individuazione e definizio-	
	ne delle esigenze della stessa; definizione del profilo di compe-	
	tenze e di capacita' della candidatura ideale; pianificazione e	
	realizzazione del programma di ricerca delle candidature attra-	
	verso una pluralita' di canali di reclutamento; valutazione delle	
	candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi;	
	formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; pro-	

	gettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate all'inse-	
	ramento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei can-	
	didati; verifica e valutazione dell inserimento e del potenziale	
	dei candidati;	
	- il supporto alla ricollocazione professionale ovvero l'attivita' ef-	
	fettuata su specifico ed esclusivo incarico dell organizzazione	
	committente anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla	
	ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, sin-	
	golarmente o collettivamente considerati, attraverso la prepara-	
	zione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'ac-	
	compagnamento della persona e l'affiancamento della stessa	
	nell'inserimento nella nuova attivita'. nello specifico, ai sensi del	
	suddetto decreto legislativo 276/2003 e successive modificazio-	
	ni ed integrazioni ed in conformita' con gli indirizzi regionali sul	
	sistema regionale integrato dei servizi al lavoro, ai fini dell'attua-	
	zione dei servizi che concorrono alla realizzazione delle politi-	
	che attive del lavoro potra': a) informare ed orientare i lavorato-	
	ri, le imprese, le istituzioni scolastiche e formative e la pubblica	
	amministrazione in merito ai servizi disponibili per l'accesso al	
	lavoro anche in forma autonoma o associata, alle caratteristiche	
	e alle opportunita' del mercato del lavoro locale e del sistema di	
	formazione professionale, al sistema della borsa continua del la-	
	voro, alle tipologie contrattuali e al relativo quadro di incentivi e-	
	conomici e normativi, alle politiche attive e alle misure per l'inse-	
	ramento o il reinserimento sul mercato del lavoro, agli incentivi a	

	sostegno del lavoro autonomo e alla imprenditorialita', nonche'	
	alla rete dei servizi e delle strutture accreditate o autorizzate co-	
	me operatori del mercato del lavoro; b) favorire l'incontro tra do-	
	manda e offerta di lavoro; c) prevenire e contrastare la disoccu-	
	pazione di lunga durata attraverso la realizzazione di azioni di o-	
	rientamento e di accompagnamento al lavoro; d) favorire lo svi-	
	luppo e la tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne	
	nell'accesso al lavoro e nella crescita professionale; e) promuo-	
	vere misure personalizzate a favore dei lavoratori, con particola-	
	re riferimento ai lavoratori svantaggiati, anche attraverso forme	
	di mediazione culturale per i lavoratori stranieri; f) sviluppare for-	
	me adeguate di accompagnamento delle persone disabili nell'in-	
	serimento del mercato del lavoro; g) sostenere la mobilita' pro-	
	fessionale o territoriale dei lavoratori; h) assicurare il monitorag-	
	gio dei flussi del mercato del lavoro; potrà pertanto occuparsi di:	
	i) accesso e informazione; l) analisi del caso individuale (profi-	
	ling); m) definizione di un progetto individuale di accompagna-	
	mento al lavoro e attivazione di misure di sostegno all'inserimen-	
	to lavorativo; n) mediazione per l'incontro domanda/offerta di la-	
	voro.	
	La Società ha altresì per oggetto:	
	(i) la partecipazione attraverso specifiche intese ad attività ed ini-	
	ziative promosse o gestite unitariamente da Enti di formazione	
	professionale;	
	(ii) la promozione, attraverso gli enti bilaterali, o specifici accordi	

	con settori imprenditoriali merceologici o singole imprese, della	
	formazione continua e dell'attività di aggiornamento nell'ambito	
	di processi di ristrutturazione e riconversione;	
	(iii) la realizzazione e la fornitura di attività e servizi accessori e	
	complementari alla formazione professionale, culturale, sportiva	
	e sociale delle persone, quali, a titolo meramente esemplificati-	
	vo, servizi di convittualità, ecc.;	
	(iv) lo svolgimento di attività di consulenza rivolta a lavoratori e non,	
	nonché attività di consulenza aziendale direzionale e strategica;	
	Nei limiti di legge e per il perseguimento del proprio oggetto sociale, la	
	Società può inoltre: (a) compiere tutte le operazioni industriali, commer-	
	ciali, immobiliari, mobiliari, ritenute necessarie o utili; (b) assumere, sia	
	direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in so-	
	cietà, imprese, consorzi e enti esistenti di qualunque natura, costituire,	
	o partecipare alla costituzione di, nuove società, imprese, imprese, con-	
	sorzi e enti di qualunque natura, aventi oggetto analogo, affine o con-	
	nesso al proprio, nonché disporre di tali interessenze, partecipazioni e	
	beni, restando inteso che l'assunzione di partecipazioni sarà svolta, nei	
	limiti consentiti dalla legge, a scopo di stabile investimento, non profes-	
	sionalmente, non nei confronti del pubblico, né in via prevalente; stipu-	
	lare contratti di franchising, potrà partecipare ad appalti, gare e licita-	
	zioni private, sia in Italia che all'estero, sia singolarmente che in asso-	
	ciatione temporanee di Impresa e/o di Scopo con Società e/o Consor-	
	zi; (c) compiere ogni altra attività che sia simile, complementare, acces-	
	soria o connessa con l'oggetto sociale, compresa ogni operazione che	

	abbia ad oggetto beni mobili o immobili, concessione e acquisizione di	
	licenze, prestazione di fideiussioni e garanzie reali e personali, al fine	
	di garantire le proprie obbligazioni o le obbligazioni di altre società, im-	
	prese o enti del proprio gruppo.	
	1. La Società può esercitare la propria attività di impresa di cui alla	
	presente clausola sull'oggetto sociale, anche ai fini dell'inserimento	
	lavorativo dei soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto	
	legislativo del 24 marzo 2006, n. 155, nonché dei soggetti di cui al	
	regolamento (CE) del 6 agosto 2008 n. 800/2008.	
	2. La Società potrà, inoltre, richiedere e ricevere, da parte dei soci,	
	versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza	
	obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente, con partico-	
	lare riferimento alle disposizioni che regolano la raccolta del rispar-	
	mio tra il pubblico.	
	3. E' comunque esclusa ogni attività che per disposizione di legge o	
	di regolamenti è vietata o riservata.	
	4. La Società non ha scopo di lucro.	
	PARTE III	
	Capitale – Quote – Domicilio – Recesso – Prelazione e Gradimento	
	Articolo 5	
	Il capitale della Società è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero ze-	
	ro) ed è diviso in quote ai sensi di legge.	
	Articolo 6	
	1. Il capitale della Società potrà essere aumentato una o più volte, e	
	la decisione di aumento del capitale sociale potrà essere assunta	

	anche in deroga al disposto dell'articolo 2464, del codice civile, sulla	
	necessità di eseguire i conferimenti in danaro.	
	2. Nel caso di aumento del capitale della Società, le nuove quote do-	
	vranno previamente essere offerte in opzione ai soci, a norma del	
	codice civile.	
	3. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di au-	
	mento del capitale sociale non spetta per quelle quote di nuova e-	
	missione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, de-	
	vono essere liberate mediante conferimenti in natura. In tal caso	
	spetta ai soci che non hanno concorso alla deliberazione il diritto di	
	recesso ai sensi dell'articolo 2473, del codice civile.	
	4. I soci possono decidere con le maggioranze di cui al terzo comma	
	dell'articolo 2479-bis, del codice civile, che la sottoscrizione delle	
	quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a	
	terzi ai sensi dell'articolo 2481-bis, primo comma, del codice civile.	
	In tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla deliberazione	
	il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473, del codice civile.	
	5. L'assemblea dei soci può deliberare di ridurre il capitale della So-	
	cietà a norma del codice civile.	
	Articolo 7	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nomi-	
	nati, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle	
	Imprese.	
	Articolo 8	
	1. Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci e la disciplina	

	del rapporto sociale sono regolate secondo il principio della non di-	
	scriminazione, compatibilmente con la forma giuridica dell'Ente.	
	2. Dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione può	
	essere investita l'assemblea dei soci.	
	3. Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti	
	dagli articoli 2473, primo comma, e 2497-quater del codice civile ol-	
	tre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il	
	socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione al	
	presidente del consiglio di amministrazione mediante lettera racco-	
	mandata spedita entro quindici (15) giorni dall'iscrizione al Registro	
	delle Imprese della decisione che legittima il recesso, ovvero se il	
	fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione da iscrivere	
	al Registro delle Imprese entro quindici (15) giorni dalla trascrizione	
	della decisione, con l'indicazione delle generalità del socio receden-	
	te, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e del	
	valore nominale della quota per la quale il diritto di recesso viene e-	
	sercitato, fermo restando quanto previsto all'articolo 8.2 che segue.	
	Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso	
	può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla conoscenza	
	del fatto da parte del socio. Il recesso s'intende esercitato il giorno	
	in cui la comunicazione è pervenuta al presidente del consiglio di	
	amministrazione. La quota per la quale il diritto di recesso viene e-	
	sercitato è inalienabile e sarà liquidata al socio recedente mediante	
	offerta da parte dell'organo amministrativo della quota di partecipa-	
	zione dello stesso agli altri soci, in proporzione alle partecipazioni	

	da ciascuno possedute. L'offerta è comunicata agli altri soci a mez-	
	zo lettera raccomandata all'indirizzo risultante dal Registro delle Im-	
	prese, assegnando loro un termine non inferiore a quindici (15) gior-	
	ni dalla ricezione dell'offerta per manifestare la propria volontà, de-	
	corso inutilmente il quale gli stessi decadono dal diritto di acquistare	
	la quota del socio recedente. Nel caso in cui uno o più soci non eser-	
	citino in tutto od in parte il loro diritto di acquisto, la porzione non ac-	
	quistata della quota di partecipazione del socio recedente è offerta	
	proporzionalmente agli altri soci. Qualora la quota di partecipazione	
	del socio recedente rimanga invenduta, il rimborso è effettuato utiliz-	
	zando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente ridu-	
	cendo il capitale sociale.	
	4. Resta inteso che in caso di esercizio del diritto di recesso da parte	
	di un socio troveranno piena applicazione le disposizioni dell'articolo	
	3, del Decreto Legislativo del 24 marzo 2006, n. 155, e pertanto il	
	socio receduto avrà diritto al rimborso della propria partecipazione	
	in misura mai superiore all'importo effettivamente da lui versato a ti-	
	tolo di capitale sociale.	
	Articolo 9	
	1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione	
	da ciascuno posseduta.	
	2. Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che	
	a causa di morte con le limitazioni di cui ai paragrafi seguenti. Ai fini	
	di quanto disciplinato dal presente Statuto:	
	(i) per "Trasferimento" si intende qualsiasi negozio a titolo oneroso	

	(con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito atto a trasferire	
	da uno ad altro soggetto, anche in via transitoria e/o a termine, il di-	
	ritto di proprietà (piena o nuda) di un bene o a costituire o altrimenti	
	far sorgere sullo stesso un diritto di usufrutto o diritti di garanzia,	
	quali, in via meramente esemplificativa, la compravendita, la permu-	
	ta, la costituzione di usufrutto, la costituzione in pegno, la donazio-	
	ne, il conferimento a titolo di capitale versato in natura, la scissione,	
	la fusione, la cessione, il conferimento di azienda o di ramo d'azien-	
	da ecc.; (ii) per "Trasferire", si intende la realizzazione di un Trasferi-	
	mento; e (iii) per "Partecipazione", si intendono le quote della So-	
	cietà, i diritti di sottoscrizione e prelazione di cui all'articolo 2481-bis	
	del codice civile e ogni altro titolo, strumento o diritto che attribuisca	
	il diritto di acquistare, ricevere o sottoscrivere quote rappresentative	
	del capitale sociale della Società.	
	3. In caso di Trasferimento per atto tra vivi in tutto o in parte di una	
	Partecipazione, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, in confor-	
	mità ai termini ed alle condizioni di seguito indicati:	
	(a) il socio che intende Trasferire, in tutto o in parte, la propria Parte-	
	cipazione (il " Proponente ") a terzi, deve prima offrire tale Partecipa-	
	zione (di seguito la " Partecipazione Offerta ") a tutti gli altri soci (di	
	seguito, gli " Aventi Diritto "), tramite l'organo amministrativo al qua-	
	le deve inviare a mezzo raccomandata a/r una comunicazione scrit-	
	ta (di seguito l'" Offerta "), precisando il nome ed ogni altro utile ele-	
	mento identificativo del potenziale acquirente della Partecipazione	
	Offerta, la descrizione della Partecipazione Offerta, il corrispettivo ri-	

	chiesto, ed ogni altro termine, modalità e condizione del Trasferi-	
	mento;	
	(b) entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al ricevimento di una	
	Offerta, l'organo amministrativo ne trasmette copia agli Aventi Dirit-	
	to, a mezzo raccomandata a/r spedita all'indirizzo risultante dal Regi-	
	stro delle Imprese;	
	(c) gli Aventi Diritto potranno esercitare il diritto di prelazione sola-	
	mente rispetto all'intera Partecipazione Offerta, mediante comunica-	
	zione scritta (la " Comunicazione di Risposta ") da inviarsi al Propo-	
	nente ed all'organo amministrativo, a pena di decadenza, entro i 15	
	(quindici) giorni lavorativi successivi alla ricezione della copia dell'Of-	
	ferta ai sensi della precedente lettera (b) (il " Termine di Risposta ");	
	(d) qualora più Aventi Diritto esercitino il diritto di prelazione previsto	
	dalla presente clausola, ciascuno di essi avrà diritto di acquistare	
	una quota della Partecipazione Offerta proporzionale alla propria	
	Partecipazione confrontata con la differenza tra (i) l'intero capitale	
	sociale della Società e (ii) la somma della Partecipazione Offerta e	
	della Partecipazione posseduta da qualunque altro socio che non ha	
	esercitato il diritto di prelazione.	
	(e) qualora nessuno degli Aventi Diritto abbia esercitato il diritto di	
	prelazione nel Termine di Risposta, il Proponente potrà Trasferire	
	l'intera Partecipazione Offerta al terzo potenziale acquirente (ad un	
	corrispettivo non inferiore a quello indicato nell'Offerta) una volta ot-	
	tenuto il gradimento degli altri soci in conformità alle disposizioni dei	
	paragrafi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 che seguono;	

	(f) qualora il Trasferimento oggetto dell'Offerta sia a titolo gratuito	
	per atto tra vivi o qualora la natura del negozio non preveda un corri-	
	spettivo in danaro, si applicheranno le seguenti disposizioni:	
	(i) nell'Offerta il Proponente dovrà indicare, a pena di inefficacia	
	dell'Offerta: (x) il prezzo al quale il diritto di prelazione può essere e-	
	sercitato in caso di Trasferimento a titolo gratuito, ovvero (y) il valore	
	monetario attribuito al corrispettivo in natura in relazione al quale gli	
	Aventi Diritto potranno esercitare il proprio diritto di prelazione qualo-	
	ra la natura del negozio non preveda un corrispettivo in danaro;	
	(ii) gli Aventi Diritto che abbiano esercitato il diritto di prelazione, che	
	intendano contestare il valore monetario della Partecipazione Offer-	
	ta indicato dal Proponente nell'Offerta, avranno il diritto di chiedere,	
	a pena di decadenza, nella Comunicazione di Risposta, che sia no-	
	minato un esperto (l' " Arbitratore ") che individui (x) il congruo valore	
	di mercato della Partecipazione Offerta in caso di Trasferimento a ti-	
	tolo gratuito ovvero (y) il congruo valore di mercato del corrispettivo	
	in natura in caso di Trasferimento a fronte di un corrispettivo in natu-	
	ra;	
	(iii) l'Arbitratore dovrà essere scelto (x) di comune accordo fra il Pro-	
	ponente e gli Aventi Diritto, o (y) nel caso in cui l'accordo non sia sta-	
	to raggiunto entro 10 giorni dal ricevimento da parte del Proponente	
	dell'ultima Comunicazione di Risposta, dal Presidente dell'Ordine	
	dei Dottori Commercialisti di Pescara (con effetto definitivo e vinco-	
	lante e senza possibilità di impugnazione od appello), su richiesta	
	della parte più diligente, da formularsi entro 10 giorni dallo scadere	

	del termine che precede;	
	(iv) l'Arbitratore avrà i più ampi poteri di decisione in merito a come	
	procedere, ma comunque nel contraddittorio dei soci interessati, e	
	avrà la facoltà di chiedere ai soci interessati e ai terzi le informazioni	
	e i documenti che reputi necessari o comunque rilevanti al fine di	
	portare a termine il proprio incarico. Nell'effettuare la propria valuta-	
	zione l'Arbitratore procederà secondo le disposizioni dell'articolo	
	1349, primo comma, del codice civile. L'Arbitratore determinerà (x) il	
	congruo valore di mercato della Partecipazione Offerta in caso di	
	Trasferimento a titolo gratuito ovvero (y) il congruo valore di mercato	
	del corrispettivo in natura in caso di Trasferimento a fronte di un cor-	
	rispettivo in natura;	
	(v) la decisione dell'Arbitratore dovrà essere comunicata al Propo-	
	nente e agli Aventi Diritto che abbiano esercitato il diritto di prelazio-	
	ne e richiesto la nomina dell'Arbitratore nonché all'organo ammini-	
	strativo della Società entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico	
	da parte dell'Arbitratore e la sua determinazione sarà definitiva e vin-	
	colante per le parti interessate e non sarà soggetta a impugnazione	
	o appello;	
	(vi) le spese e gli onorari dell'Arbitratore saranno a carico del Propo-	
	nente e degli Aventi Diritto che abbiano esercitato il diritto di prela-	
	zione e che abbiano richiesto la nomina dell'Arbitratore, in parti u-	
	guali;	
	(vii) entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione della deter-	
	minazione dell'Arbitratore, il Proponente e/o gli Aventi Diritto che ab-	

	biano esercitato il diritto di prelazione e che abbiano richiesto la no-	
	mina dell'Arbitratore avranno diritto di rinunciare al Trasferimento	
	della Partecipazione Offerta a fronte del valore indicato dall'Arbitrato-	
	re, inviando a tal fine una comunicazione scritta agli altri Aveni Dirit-	
	to che abbiano esercitato il diritto di prelazione e che abbiano richie-	
	sto la nomina dell'Arbitratore o (a seconda dei casi) al Proponente	
	(con copia all'organo amministrativo), essendo inteso che in quest'ul-	
	timo caso essi saranno liberati dall'obbligo di acquistare la Partecipa-	
	zione Offerta; resta inteso che qualora tutti gli Aveni Diritto che ab-	
	biano esercitato il diritto di prelazione e richiesto la nomina dell'Arbi-	
	tratore rinuncino all'esercizio del diritto di prelazione e nessun altro	
	Avente Diritto abbia esercitato il diritto di Prelazione inviando la Co-	
	municazione di Risposta, il Proponente avrà la facoltà di Trasferire	
	la Partecipazione Offerta al terzo acquirente solo una volta ottenuto	
	il gradimento degli altri soci in conformità alle disposizioni dei para-	
	grafi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 che seguono;	
	(g) nel caso in cui sia esercitato il diritto di prelazione secondo quan-	
	to previsto dalle disposizioni che precedono, il Trasferimento della	
	Partecipazione Offerta dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni	
	successivi alla scadenza del Termine di Risposta ovvero (a seconda	
	dei casi) alla scadenza del termine di cui alla lettera (f)(vii) che pre-	
	cede (ciascuna di tali date, una "Data di Trasferimento") presso la	
	sede della Società o altro luogo concordato tra le parti. Alla Data di	
	Trasferimento, il Proponente cederà la Partecipazione Offerta in fa-	
	vore degli Aveni Diritto che abbiano validamente esercitato il diritto	

	di prelazione e che abbiano pagato il rispettivo corrispettivo. All'atto	
	del Trasferimento della Partecipazione Offerta e del pagamento del	
	corrispettivo: (i) la Partecipazione Offerta (salvo diverso accordo tra	
	le parti) sarà libera da pegni, vincoli, gravami pregiudizievoli o diritti	
	di terzi di qualsiasi natura; e (ii) le spese, oneri ed imposte indirette	
	comunque gravanti sulla compravendita della Partecipazione Offerta	
	saranno a carico degli Aventi Diritto. Resta inteso che in caso di va-	
	lutazione dell'Arbitratore, il Trasferimento della Partecipazione Offer-	
	ta a favore degli Aventi Diritto che abbiano inviato la Comunicazione	
	di Risposta e richiesto la nomina dell'Arbitratore avverrà al corrispet-	
	tivo stabilito dall'Arbitratore.	
	4. Ove il diritto di prelazione sulla Partecipazione Offerta non sia e-	
	sercitato dagli Aventi Diritto, in caso di Trasferimenti per atto tra vivi	
	della Partecipazione Offerta, il Proponente dovrà richiedere il pre-	
	ventivo consenso dell'assemblea dei soci prima di poter effettuare il	
	Trasferimento al terzo acquirente indicato nell'Offerta, in conformità	
	alle seguenti disposizioni.	
	5. A tali fini, il Proponente dovrà inviare una comunicazione (la " Ri-	
	chiesta di Gradimento ") con le stesse modalità di cui al presente	
	articolo 9.3 lettera (a) all'organo amministrativo.	
	6. La Richiesta di Gradimento dovrà essere inviata all'organo ammini-	
	strativo nei seguenti termini: (x) qualora nessuno degli Aventi Diritto	
	abbia inviato la Comunicazione di Risposta entro il Termine di Rispo-	
	sta, entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del suddetto Termine di	
	Risposta; ovvero (y) qualora uno o più Aventi Diritto abbiano eserci-	

	tato il diritto di prelazione inviando la Comunicazione di Risposta e ri-	
	chiesto la nomina dell'Arbitratore, entro 5 giorni lavorativi dalla rice-	
	zione da parte del Proponente della comunicazione di cui al prece-	
	dente articolo 9.3(f)(vii), con la quale tutti gli Aventi Diritto comunica-	
	no al Proponente la propria volontà di rinunciare all'esercizio del di-	
	ritto di prelazione.	
	7. L'assemblea dei soci, da convocarsi senza indugio a cura dell'or-	
	gano amministrativo per deliberare in merito alla Richiesta di Gradi-	
	mento, dovrà tenersi entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla sca-	
	denza dei termini cui al precedente articolo 9.6.	
	8. L'assemblea dei soci delibererà in merito alla concessione o al di-	
	niego del gradimento con le maggioranze di cui all'articolo 14.2 che	
	segue, fermo restando che la decisione dell'assemblea dei soci	
	dovrà sempre essere adottata sulla base di criteri non discriminatori.	
	9. L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione dovrà comunicare al Proponente la decisione (la " Decisione ")	
	dell'assemblea dei soci mediante l'invio di una raccomandata a/r en-	
	tro 3 giorni dall'assunzione della decisione da parte dell'assemblea	
	dei soci.	
	10. Qualora l'assemblea dei soci deliberasse di concedere il proprio	
	gradimento o in ogni caso qualora l'assemblea dei soci non si tenes-	
	se entro il termine di cui al precedente articolo 9.7, il socio Propo-	
	nente potrà Trasferire la Partecipazione Offerta al terzo acquirente.	
	Il Trasferimento dovrà avvenire agli stessi termini e condizioni indica-	
	ti nell'Offerta (e Richiesta di Gradimento) entro 15 giorni dalla rice-	

	zione da parte del socio Proponente della Decisione (ovvero dallo	
	scadere del termine di cui al precedente articolo 9.7 qualora non si	
	sia tenuta l'assemblea dei soci), restando inteso che ove tale Trasfe-	
	rimento non sia effettuato nei termini anzidetti, il Proponente non	
	potrà Trasferire la Partecipazione Offerta se non dopo averla nuova-	
	mente offerta in prelazione agli Aventi Diritto secondo quanto previ-	
	sto dalla presente clausola.	
	11. Qualora l'assemblea dei soci deliberasse di rifiutare la conces-	
	sione del gradimento, il socio Proponente avrà il diritto di recedere	
	dalla Società. Si applicheranno, in tal caso, le disposizioni del prece-	
	dente articolo 8 del presente statuto.	
	12. I limiti al Trasferimento delle Partecipazioni di cui alla presente	
	clausola ivi incluso il gradimento non si applicano:	
	(a) ai Trasferimenti in favore di terzi, che siano stati precedentemen-	
	te approvati per iscritto da tutti gli Aventi Diritto;	
	(b) ai Trasferimenti tra soci.	
	13. In caso di Trasferimento di Partecipazioni eseguito senza l'os-	
	servanza di quanto previsto dal presente articolo, l'avente causa	
	non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti ammini-	
	strativi e non potrà alienare le Partecipazioni con effetto verso la So-	
	cietà.	
	PARTE IV	
	Decisioni dei soci	
	Articolo 10	
	1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla	

	legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più am-	
	ministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capita-	
	le sociale sottopongono alla loro approvazione.	
	2. Sono in ogni caso riservate alla competenza dei	
	soci:	
	(a) l'approvazione del bilancio;	
	(b) la nomina e revoca dell'organo amministrati-	
	vo;	
	(c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477, del codice civile, dei	
	sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto	
	incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;	
	(d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	(e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	(f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgi-	
	mento della liquidazione;	
	(g) l'espressione del gradimento al Trasferimento delle Parteci-	
	pazioni di cui all'articolo 9 del presente statuto.	
	3. Le decisioni dei soci che per legge o per statuto non debbano as-	
	sumersi con deliberazione assembleare possono essere adottate	
	anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso e-	
	spresso per iscritto, attraverso la sottoscrizione da parte dei soci di	
	un unico documento, ovvero di più documenti contenenti il medesi-	

	mo testo di decisione, con la maggioranza richiesta ai sensi del suc-	
	cessivo articolo 14.2.	
	4. Con riferimento alle materie indicate alle lettere da (a) a (g)	
	dell'art. 10.2 che precede nonché nel caso previsto dal quarto com-	
	ma dell'articolo 2482-bis, del codice civile, oppure quando lo richie-	
	dono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresenta-	
	no almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbo-	
	no essere adottate mediante deliberazione assembleare.	
	5. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consen-	
	so espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli (e può	
	essere espletata, a titolo esemplificativo, per mezzo di telefax o	
	e-mail) purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare	
	alla decisione, sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata infor-	
	mazione e a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con	
	chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla	
	stessa.	
	6. Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in	
	cui perviene alla Società il consenso del socio occorrente per il rag-	
	giungimento della maggioranza che il successivo articolo 14.2 del	
	presente statuto richiede per l'assunzione di una determinata deci-	
	sione, purché tale consenso pervenga nel termine indicato nel testo	
	della decisione.	
	7. L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministra-	
	zione o l'amministratore delegato, se nominato, provvederà a comu-	
	nicare l'esito della decisione a tutti i soci, agli altri amministratori ed	

	ai componenti del collegio sindacale, ove nominato, e al revisore (o-	
	ve nominato) indicando i favorevoli, i contrari e gli astenuti, la data	
	in cui si è formata la decisione ed inviando agli stessi una sintesi del-	
	le eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento ogget-	
	to della decisione, su richiesta degli interessati; deve altresì trascri-	
	vere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci. Tut-	
	ti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documen-	
	to da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere	
	conservati dalla Società.	
	Articolo 11	
	1. Ove le decisioni dei soci debbano essere adottate mediante delibe-	
	razione dell'assemblea dei soci, questa è convocata di regola	
	dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di ammini-	
	strazione o dall'amministratore delegato con lettera raccomandata,	
	posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'av-	
	venuto ricevimento da inviarsi a ciascun socio nel domicilio risultan-	
	te dal Registro delle Imprese almeno otto (8) giorni liberi prima della	
	data dell'assemblea. In detta lettera saranno indicati l'ordine del gior-	
	no, il luogo, la data e l'ora dell'assemblea. Nella stessa lettera può	
	essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza, qualora la	
	prima vada deserta; in tale seconda seduta, si applicano comunque	
	le maggioranze previste dall'articolo 14 che segue.	
	2. E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano	
	per tele e/o videoconferenza, a condizione che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità	

	e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adu-	
	nanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli even-	
	ti assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e al-	
	la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scam-	
	biando se del caso documentazione;	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video	
	collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno afflui-	
	re, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno pre-	
	senti il presidente ed il segretario.	
	3. L'assemblea dei soci, anche se non convocata come sopra, sarà	
	in ogni caso valida qualora sia rappresentato, personalmente o per	
	delega, l'intero capitale sociale e l'intero organo amministrativo,	
	nonché tutti i sindaci effettivi (nel caso in cui il collegio sindacale sia	
	stato nominato) siano presenti o informati della riunione e nessuno	
	si opponga alla trattazione degli argomenti. Qualora gli amministratori	
	o i sindaci (nel caso in cui il collegio sindacale sia stato nominato)	
	non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare	
	apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società,	
	di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e	
	di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	4. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate a-	
	gli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.	
	5. L'assemblea dei soci potrà tenersi anche in luoghi diversi dalla se-	

	de sociale, purché si trovino nel territorio italiano o dell'Unione Euro-	
	pea.	
	Articolo 12	
	Ciascun socio avente diritto a partecipare all'assemblea potrà, mediante de-	
	lega scritta concessa ad un terzo, anche non socio, farsi rappresentare in	
	assemblea, purché tale delega non sia conferita ad un amministratore, un	
	sindaco od un dipendente della Società, né a società da questa controllate	
	od agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende od isti-	
	tuti di credito. Il presidente dell'assemblea verificherà la regolarità delle de-	
	leghe e, in generale, il diritto di ciascuna persona di partecipare all'assem-	
	blea.	
	Articolo 13	
	1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue delibera-	
	zioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbliga-	
	no tutti i soci.	
	2. L'assemblea dei soci sarà presieduta dall'amministratore unico o	
	dal presidente del consiglio di amministrazione o da qualsiasi altra	
	persona prescelta dai soci tra i presenti all'assemblea.	
	3. Il presidente dell'assemblea nominerà un segretario e potrà nomi-	
	nare due scrutatori scelti tra i presenti all'assemblea.	
	4. Il verbale dell'assemblea dovrà essere sottoscritto dal presidente	
	dell'assemblea e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato,	
	l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, de-	
	ve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve con-	

	sentire, anche per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti	
	o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti	
	fatti dal presidente a norma di legge e degli articoli 11 e 12 del pre-	
	sente statuto. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei	
	soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale	
	dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere re-	
	datto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione	
	degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere tra-	
	scritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci ai sensi del-	
	l'articolo 2478, primo comma, n. 2), del codice civile.	
	Articolo 14	
	1. L'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione,	
	delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino alme-	
	no la maggioranza del capitale sociale. Restano comunque salve le	
	altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari	
	decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.	
	2. Nel caso di decisione assunta con la consultazione scritta o sulla ba-	
	se del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il	
	voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capi-	
	tale sociale.	
	PARTE V	
	Amministratori	
	Articolo 15	
	1. La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisio-	
	ne dei soci al momento della nomina:	

	(a) da un amministratore unico, o	
	(b) da un consiglio di amministrazione composto da due (2) membri	
	ovvero da cinque (5) membri, secondo il numero determinato dai so-	
	ci al momento della nomina.	
	2. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppu-	
	re il consiglio di amministrazione.	
	3. I membri dell'organo amministrativo possono anche essere non so-	
	ci e restano in carica per il termine fissato dai soci, salvo revoca o di-	
	missioni e sono rieleggibili.	
	4. Qualora la nomina degli amministratori avvenga con scadenza a	
	tempo indeterminato, è fatto altresì salvo il diritto di revoca del man-	
	dato, in qualsiasi momento, da parte dei soci.	
	5. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha ef-	
	fetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato rico-	
	stituito.	
	6. In caso di rinuncia all'ufficio, l'amministratore rinunziante deve dar-	
	ne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al presi-	
	dente del Collegio Sindacale, se nominato. La rinuncia ha effetto im-	
	mediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza	
	del Consiglio è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi ammi-	
	nistratori.	
	7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammini-	
	stratori gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata	
	dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza del	

	Consiglio di Amministrazione sia sempre costituita da amministratori	
	nominati dai soci; gli amministratori così nominati restano in carica fi-	
	no a che i soci non provvedano all'integrazione del Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	8. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei mem-	
	bri del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori rimasti in cari-	
	ca devono tempestivamente darne notizia ai soci perché provveda-	
	no all'integrazione del Consiglio di Amministrazione; gli amministra-	
	tori rimasti in carica potranno compiere gli atti di ordinaria ammini-	
	strazione.	
	9. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, il Collegio Sindaca-	
	le, se nominato, deve darne immediata notizia ai soci affinché prov-	
	vedano alla nomina del Consiglio di Amministrazione; il Collegio Sin-	
	dacale può compiere nel frattempo atti di ordinaria amministrazione.	
	10. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'ar-	
	ticolo 2390, del codice civile.	
	11. Gli eventuali compensi riconosciuti agli amministratori della So-	
	cietà per l'attività svolta in tale veste saranno determinati ai sensi	
	dell'articolo 2389, primo e secondo comma, del codice civile, nel ri-	
	spetto, in ogni caso, dei limiti di cui all'articolo 3, secondo comma,	
	lett. a), del Decreto Legislativo del 24 marzo 2006, n. 155, e fermo	
	restando, ovviamente, il rispetto di ogni altra applicabile disposizio-	
	ne di legge.	
	Articolo 16	
	1. Non possono essere nominati alla carica di amministratore della	

	Società e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che:	
	a) ricoprono cariche pubbliche elettive;	
	b) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382, del codice civile;	
	c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e dell'estinzione del reato;	
	d) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:	
	- alla reclusione per un periodo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;	
	- alla reclusione per un periodo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;	
	- alla reclusione per un periodo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;	
	e) siano legati da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita a società o enti che siano in conflitto con gli scopi e le finalità sociali della Società.	
	2. La carica di amministratore dovrà essere ricoperta da persone che abbiano una comprovata esperienza nei settori oggetto dell'attività dell'impresa sulla base di curriculum messo a disposizione dell'orga-	

	no sociale che procede alla nomina.	
	3. Non possono comunque rivestire cariche sociali soggetti nominati	
	dagli enti di cui all'articolo 4, terzo comma, del Decreto Legislativo	
	del 24 marzo 2006, n. 155.	
	Articolo 17	
	Il consiglio di amministrazione eleggerà il presidente tra i propri membri,	
	qualora non sia stato già nominato dai soci, e può nominare un segretario,	
	il quale può anche essere estraneo alla Società.	
	Articolo 18	
	1. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previ-	
	sto dall'ultimo comma del presente articolo 18 e dall'articolo 20.2 del	
	presente statuto, sono adottate mediante consultazione scritta, ovve-	
	ro sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo	
	2475, quarto comma, del codice civile.	
	2. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consen-	
	so espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché	
	sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla	
	decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informa-	
	zione.	
	3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un u-	
	nico documento ovvero di più documenti che contengano il medesi-	
	mo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.	
	4. Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in	
	cui perviene alla Società il consenso dell'amministratore occorrente	

	per il raggiungimento del quorum che l'articolo 18.3, del presente	
	statuto richiede per l'assunzione di una determinata decisione. Il pro-	
	cedimento deve concludersi nel termine indicato nel testo della deci-	
	sione.	
	5. Il presidente del consiglio di amministrazione ovvero l'amministra-	
	tore delegato provvederà a comunicare l'esito della decisione agli al-	
	tri amministratori ed ai componenti del collegio sindacale, ove nomi-	
	nato, indicando i favorevoli, i contrari e gli astenuti, la data in cui si è	
	formata la decisione ed inviando agli stessi una sintesi delle even-	
	tuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della	
	decisione, su richiesta degli interessati.	
	6. Quando il presidente del consiglio di amministrazione o un ammini-	
	stratore delegato lo ritengono opportuno, oppure quando ne sia fatta	
	richiesta dai sindaci (ove nominati), e comunque, in caso di decisio-	
	ni che riguardano l'approvazione del progetto di bilancio e dei pro-	
	getti di fusione e di scissione, nonché le decisioni di aumento del ca-	
	pitale sociale ai sensi dell'articolo 2481, del codice civile, nonché in	
	tutte le ipotesi previste dalle legge nonché dal successivo articolo	
	20.2, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza col-	
	legiale.	
	Articolo 19	
	1. Il consiglio di amministrazione viene convocato, nel luogo indicato	
	nell'avviso di convocazione, ed anche all'estero, limitatamente all'U-	
	nione Europea, dal presidente e, comunque, quando ne sia fatta ri-	
	chiesta al presidente dalla maggioranza degli amministratori.	

	2. Il consiglio è convocato a mezzo telefax, posta elettronica o con	
	lettera raccomandata (inviata con corriere aereo internazionale, qua-	
	lora il destinatario risieda all'estero) da spedirsi a ciascuno degli am-	
	ministratori ed ai sindaci effettivi (se eletti) almeno cinque (5) giorni	
	prima della data fissata per il consiglio o, in casi urgenti, con tele-	
	gramma, posta elettronica o telefax da inviarsi almeno il giorno pre-	
	cedente l'adunanza.	
	3. È inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di am-	
	ministrazione si tengano per videoconferenza ovvero teleconferen-	
	za, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e	
	di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro con-	
	sentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il	
	consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si	
	trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consen-	
	tire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.	
	4. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione saranno redatte	
	in verbali trascritti nell'apposito libro sociale secondo quanto previ-	
	sto dalla legge e sottoscritti dall'amministratore che presiede il consi-	
	glio e dal segretario.	
	Articolo 20	
	1. Fatto salvo quanto previsto all' articolo 20.2 che segue, per la vali-	
	dità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione occorre la	
	presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le delibe-	
	razioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei	

	presenti. Il consiglio sarà presieduto dal presidente o, in sua assen-	
	za, da altro amministratore nominato dai presenti.	
	2. Le materie di seguito elencate sono riservate alla competenza del	
	consiglio di amministrazione (che non potrà delegarle a singoli am-	
	ministratori o ad un eventuale comitato esecutivo) e le relative deci-	
	sioni in merito dovranno essere adottate mediante deliberazione	
	consiliare. Con riferimento a tali stesse materie, il consiglio di ammi-	
	nistrazione è validamente costituito e delibera con la presenza e il	
	voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica:	
	(i) approvazione di piani di spesa annuali o pluriannuali (cosiddetti	
	budget e business plan);	
	(ii) acquisto e vendita di immobili, costituzione di diritti reali sugli	
	stessi; locazioni di immobili di durata superiore a nove anni e lo-	
	cazioni finanziarie di beni immobili;	
	(iii) acquisto, in qualunque modo effettuato, e dismissione ovvero	
	trasferimento ovvero affitto di azienda, complessi aziendali e ra-	
	mi di azienda, ivi inclusi l'azienda sociale o rami della stessa, e	
	altre operazioni relative ad aziende o complessi aziendali;	
	(iv) nomina dell'amministratore delegato, conferimento e/o variazio-	
	ne delle deleghe di poteri in capo all'amministratore delegato,	
	nonché determinazione del compenso dell'amministratore dele-	
	gato;	
	(v) nomina del presidente del consiglio di amministrazione, ove	
	questi non sia già stato nominato dai soci;	
	(vi) per qualsiasi importo, investimenti di qualsiasi natura e assun-	

	zione di finanziamenti e/o debiti finanziari o altre passività di na-	
	tura finanziaria o impegni di spesa;	
	(vii) concessione o assunzione di finanziamenti di qualsiasi genere	
	ed importo;	
	(viii) stipula di contratti o accordi di qualsiasi natura ed importo, ivi in-	
	clusi contratti di consulenza, di fornitura, di servizi ecc.;	
	(ix) rilascio di fidejussioni e garanzie di qualsiasi genere nell'interes-	
	se proprio o di terzi, sempre che la/le relativa/e operazione/i	
	non sia/siano contemplata/e nel business plan e/o nel budget	
	annuale di riferimento della Società;	
	(x) nomina e/o revoca di direttori generali;	
	(xi) stipula di accordi transattivi ex articolo 1965, del codice civile, in-	
	dipendentemente dal loro ammontare.	
	Articolo 21	
	L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria	
	gestione della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti	
	che siano ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con	
	esclusione soltanto di quelli riservati ai soci per disposizioni di legge o di	
	statuto.	
	Articolo 22	
	1. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo potrà,	
	nei limiti di legge, delegare i propri poteri ad uno o più amministrato-	
	ri delegati o ad un comitato esecutivo o conferire incarichi speciali a	
	singoli amministratori determinandone le remunerazioni ai sensi	
	dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nel rispetto, in o-	

	gni caso, dei limiti di cui all'articolo 3, secondo comma, lett. a), del	
	Decreto Legislativo del 24 marzo 2006, n. 155, e fermo restando, ov-	
	viamente, il rispetto di ogni altra applicabile disposizione di legge. In	
	tali casi si applicheranno le disposizioni contenute all'articolo 2381,	
	terzo e sesto comma. Non potranno essere delegate le attribuzioni	
	indicate agli articoli 18, ultimo comma, e 20.2, del presente statuto.	
	2. L'organo amministrativo ha il potere di nominare e revocare diretto-	
	ri generali, procuratori ed institori, fissandone i poteri e/o incarico e	
	compensi.	
	Articolo 23	
	1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della So-	
	cietà di fronte a terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, nonché	
	la rappresentanza in giudizio, con facoltà di agire in qualunque sede	
	e grado di giurisdizione, di nominare avvocati e procuratori alle liti.	
	2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la firma e la	
	rappresentanza generale della Società di fronte a terzi, siano essi	
	persone fisiche o giuridiche, nonché la rappresentanza in giudizio,	
	con facoltà di agire in qualunque sede e grado di giurisdizione, di no-	
	minare avvocati e procuratori alle liti, spettano al presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione, e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, all'/a-	
	gli Amministratore/i Delegato/i, ove nominato/i.	
	3. Il presidente e l'Amministratore Delegato, se nominato, potranno	
	nominare procuratori per determinati atti e operazioni o per catego-	
	rie di atti e operazioni, determinandone i poteri all'atto della loro no-	
	mina.	

	4. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'e-	
	sercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità	
	annua complessiva che verrà determinata dai soci, in occasione del-	
	la nomina o con apposita decisione. Nel caso la società sia ammini-	
	strata da un consiglio di amministrazione, la remunerazione degli am-	
	ministratori investiti in particolari cariche è stabilita dal consiglio stes-	
	so, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci posso-	
	no anche determinare un importo complessivo per la remunerazione	
	di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Al-	
	l'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla per-	
	cezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata	
	e continuativa, da costruirsi mediante accantonamenti annuali ovve-	
	ro mediante apposita polizza assicurativa.	
	PARTE VI	
	Bilancio e utili	
	Articolo 24	
	1. L'esercizio sociale della Società si chiuderà il 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	2. Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi (120)	
	giorni dalla fine dell'esercizio sociale ai sensi dell'articolo 2478-bis,	
	primo comma, del codice civile. Questo termine potrà essere esteso	
	dall'organo amministrativo fino a centottanta (180) giorni, qualora la	
	Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero	
	quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società lo richiedano.	

	3. L'organo amministrativo deve inoltre redigere, in conformità alle	
	previsioni della normativa vigente, ed in particolare, ai sensi dell'arti-	
	colo 10, secondo comma, del Decreto Legislativo del 24 marzo	
	2006, n. 155 e s.m.i., e del Decreto del Ministero del Lavoro e della	
	solidarietà sociale n. 31345 del 24 gennaio 2008 e s.m.i., il bilancio	
	sociale che dovrà essere presentato ai soci unitamente al bilancio	
	d'esercizio.	
	4. Gli utili netti e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento	
	dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.	
	5. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi	
	di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e riserve, in favo-	
	re di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.	
	PARTE VII	
	Controllo legale dei conti	
	Articolo 25	
	1. Qualora ciò sia richiesto dalle disposizioni di leggi vigenti - e cioè	
	nei casi previsti dall'articolo 2477, del codice civile, e dall'articolo 11	
	del Decreto Legislativo del 24 marzo 2006, n. 155 - ovvero quando i	
	soci lo ritengano opportuno, si procederà da parte dei soci, alla no-	
	mina di un collegio sindacale. In caso di nomina, il collegio sindaca-	
	le sarà composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.	
	2. I soci determinano altresì il compenso da corrispondersi al presi-	
	dente del collegio sindacale e agli altri due sindaci effettivi all'atto	
	della nomina e per tutta la durata dell'incarico nel pieno rispetto di o-	
	gni applicabile disposizione di legge.	

	3. I sindaci restano in carica 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica; i membri del collegio sindacale sono rieleggibili.	
	4. Il collegio sindacale esercita la revisione legale dei conti sulla Società. In alternativa, la revisione legale dei conti sulla Società potrà essere esercitata da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge.	
	5. Al collegio sindacale si applicheranno gli articoli 2397 e seguenti, del codice civile.	
	6. Tutti i sindaci devono essere revisori legali iscritti nel registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge.	
	Articolo 26	
	Oltre ai compiti di cui all'articolo 2477, quarto comma, del codice civile, il collegio sindacale esercita anche compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del Decreto Legislativo del 24 marzo 2006, n. 155. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 10, secondo comma, del Decreto Legislativo del 24 marzo 2006, n. 155.	
	Articolo 27	
	1. Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i soci possono nominare in luogo del collegio sindacale un revisore legale dei conti sulla Società. Il revisore legale deve essere iscritto nel registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge.	

	2. Al revisore si applicheranno l'art. 2409-bis, del codice civile, e le al-	
	tre pertinenti disposizioni di legge.	
	PARTE VIII	
	Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività	
	Articolo 28	
	1. In adempimento di quanto previsto dall'articolo 12 del Decreto Le-	
	gislativo del 24 marzo 2006, n. 155, l'organo amministrativo informa	
	costantemente i lavoratori e i destinatari delle attività della Società,	
	delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle	
	condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o	
	scambiati. A tal fine, l'organo amministrativo adotta i regolamenti ne-	
	cessari ai fini del coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle	
	attività ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo del 24 marzo	
	2006, n. 155.	
	2. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argo-	
	menti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici	
	preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riu-	
	nioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.	
	PARTE IX	
	Liquidazione della Società – Rinvio	
	Articolo 29	
	Nei casi in cui la Società debba essere liquidata, per qualsiasi ragione, l'as-	
	semblea dei soci determinerà, nei limiti di legge, le modalità e la procedura	
	di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed	
	il compenso.	

43 di 44

44 di 44